



**COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)**

REGOLAMENTO

**per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi
in economia**

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 23/2007

INTEGRATO CON ATTO C.C. N. 6/2008

MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 11/2012

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti	3
Art. 2- Limiti di importo e divieto di frazionamento	3
Art. 3 – Tipologia dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia	3
Lavori:	4
Forniture:	5
Servizi:	6
Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia	7
Art. 5 - Lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta	7
Art. 6 - Lavori, forniture e servizi per cottimo fiduciario	7
Art. 7 - Programmazione e previsione	8
Art. 8 - Responsabili del procedimento	8
Art. 9 - Procedimento in economia.....	8
Art. 10 - Esecuzione con sistema misto	9
Art. 11 - Criteri di aggiudicazione	9
Art. 12 - Regole di buona amministrazione	10
Art. 13 - Lavori, forniture e servizi d'urgenza	10
Art. 14 - Lavori, forniture e servizi di somma urgenza.....	10
Art. 15 - Perizia suppletiva per maggiori spese.....	11
Art. 16 - Piani di Sicurezza.....	11
Art. 17 - Stipulazione del contratto e garanzie	11
Art. 18 – Garanzie.....	11
Art. 19 - Spese contrattuali	12
Art. 20 - Tenuta della contabilità, pagamenti e collaudazione.....	12
Art. 21 – Rinvio	12
Art. 22 - Entrata in vigore	13

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dall' art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato codice, alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21/12/1999 n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP. per i lavori e nel D.P.R. 20/08/2001 n. 384 per le forniture e servizi, che si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 253, comma 22 dello stesso.
3. Ciascun Responsabile di Servizio e/o Responsabile del procedimento, valuterà l'applicabilità delle modalità di acquisto disciplinate dal presente regolamento alle singole fattispecie garantendo il rispetto dei principi di concorsualità ed economicità.
4. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art .26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.

Art. 2- Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione in economia sono consentite, in via generale, per i lavori fino all'importo di 200.000 €, e per le forniture e servizi fino all'importo di 211.000 €, sensi dell'art. 125 del codice. Gli importi monetari di volta in volta determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.
2. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuati dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 3 – Tipologia dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori per gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale in genere, l'esecuzione di lavori di piccole entità nell'ambito delle seguenti categorie generali, di cui all'art. 125, comma 6 del codice:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del codice;

- b) manutenzione di opere, impianti, beni mobili e attrezzature per importi non superiori a 100.000 € (prescindendo dalla condizione di imprevedibilità);
- c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) Lavori necessari per la compilazione dei progetti.
- f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Lavori:

I lavori che hanno le caratteristiche di cui sopra e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

- riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., al fine di garantire la circolazione in condizioni di sicurezza;
- manutenzione delle strade, comprese le pertinenze banchine, marciapiedi, percorsi pedonali ciclabili, aree di sosta e parcheggi, fossi, ecc... comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- lavori di manutenzione, adattamento e riparazione di fabbricati con relativi impianti, attrezzature, infissi, manufatti, pertinenze, recinzioni e aree esterne comprese opere a verde;
- puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
- manutenzione delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento;
- manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunali, quali: illuminazione pubblica (compreso inserimenti nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc...), semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
- manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi e parchi gioco;
- manutenzione dei cimiteri e illuminazione votiva;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto, come previsto dagli artt. 88 e 145 del regolamento sui LL.PP. approvato con il D.P.R. 554 del 21.12.1999 o dei corrispondenti articoli del regolamento del nuovo codice dei contratti quando approvato;
- lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, la cui interruzione comporti danni all'amm.ne o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di

danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;

- lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara;
- lavori per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia per forniture e servizi è ammesso entro l'importo di cui all'art. 2 per ogni singola fattispecie di seguito indicata:

Forniture:

- acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta;
- spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e in genere delle attività dell'amministrazione;
- acquisti per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie;
- spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;
- spese di rappresentanza e casuali, ricevimenti, onoranze;
- acquisto e/o manutenzione di materiali, attrezzature, arredi e oggetti, oltre alla manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto, per gli uffici e i servizi dell'amministrazione comunale;
- forniture da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, anche di protezione civile, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- forniture quando non sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
- acquisti, riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici;
- acquisto, riparazione e manutenzione di materiale hardware, software;
- acquisto, noleggio di attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
- acquisto di impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunali, quali: illuminazione pubblica, semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, illuminazione votiva;
- acquisto materiale necessario per la numerazione civica;
- acquisti per la gestione dei cimiteri;
- spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

- acquisto beni necessari a garantire il corretto funzionamento di uffici e servizi.

Servizi:

- prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
- servizi per indagini varie (geologiche, geotecniche, ecc.), studi, progetti e calcoli vari impiantistici, strutturali ecc.. ai fini della compilazione progetti, redazione elaborati grafici, rilevamenti, frazionamenti, accatastamenti, pratiche per ottenimento pareri VV.F., ISPESL, collaudi, sicurezza cantieri, ecc., esclusi i progetti in materia di lavori pubblici;
- spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio facchinaggio, attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- spese per noleggio mezzi ed attrezzature per gli uffici ed i servizi comunali;
- spese per onoranze funebri;
- riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;
- spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- spese per servizio mensa dipendenti;
- noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunale, quali: illuminazione pubblica, semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, estintori e antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, ecc...;
- servizi di fornitura e posa numerazione civica;
- servizi di vigilanza, video sorveglianza, controllo sicurezza sugli immobili comunali e forniture correlate;
- noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;
- recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali;
- prestazioni professionali inerenti all'applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi;
- prestazioni per i servizi socio-assistenziali, culturali e intellettuali;
- spese per la partecipazione del personale e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a convegni, congressi, conferenze, riunioni;
- spese per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l'attuazione di corsi.
- servizi cimiteriali, illuminazione votiva e vari connessi per la gestione dei cimiteri;
- servizi da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
- spurgo delle fognature e delle fosse biologiche;

- manutenzione verde dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche, impianti sportivi, ecc... e forniture correlate;
- servizi di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;
- servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione degli immobili, delle infrastrutture e dei mezzi;
- servizi di sgombero neve e forniture correlate;
- servizi di brokeraggio assicurativo;
- servizi di assicurazione;

Il ricorso all'acquisizione in economia per i beni e i servizi è altresì consentito, ai sensi dell'art. 125, comma 10 del codice, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 5 - Lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore a 50.000€.

Art. 6 - Lavori, forniture e servizi per cottimo fiduciario

1. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del Procedimento attiva l'affidamento – con procedura negoziata – nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3 ed entro il limite finanziario di cui all'art. 2.

Art. 7 - Programmazione e previsione

1. L'Amministrazione individuerà nel programma annuale – proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche, previsto dall'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 – e/o nel Bilancio di Previsione annuale – l'elenco dei lavori “prevedibili” da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione seppur sommaria.

Art. 8 - Responsabili del procedimento

1. I responsabili del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e D. Lgs. 163/2006 sono individuati nei Responsabili di Servizio, i quali possono affidare le funzioni ad altro dipendente del proprio servizio.
2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con la disponibilità degli stanziamenti programmati, competerà al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti organi o dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento Generale, nonché dettagliate dal presente regolamento interno.

Art. 9 - Procedimento in economia

1. Il Responsabile del Procedimento e/o i Responsabili dei Servizi interessati, predispongono gli atti necessari da approvarsi per l'avvio del procedimento per lavori, forniture o servizi in economia, che deve avvenire con le seguenti modalità:
 - Per importi inferiori a 4.000 € i Responsabili di Servizio sono autorizzati, senza necessità di ulteriori atti, a contrattare direttamente con terzi, nei limiti di spesa indicati analiticamente e specificamente per la tipologia d'intervento nei programmi e progetti della relazione Previsionale e programmatica e seguirà la sola determinazione di aggiudicazione, contenente l'impegno di spesa relativo;
 - Per importi pari o superiori a 4.000 €:
 - a) la G.C. approva i progetti esecutivo e/o i preventivi di spesa definitivi delle opere, forniture ed interventi in genere, indicando nella deliberazione il quadro economico di spesa ed effettuando la relativa prenotazione dell'impegno di spesa, autorizzando l'esecuzione dei lavori in economia;
 - b) Il Responsabile di Servizio assume la determinazione a contrattare e compie tutti gli atti di gestione conseguenti.

La previsione in sede di PEG tiene luogo della deliberazione di G.C. di autorizzazione all'esecuzione degli interventi.

2. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo fiduciario sia compreso nella fascia tra i 4.000 e i 200.000 € per i lavori e tra i 4.000 € e i 211.000€ per le forniture e i servizi, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per

lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 e per forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

3. In quest'ultimo caso la consultazione degli operatori economici può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e offerta in busta chiusa, entro il termine ritenuto congruo e fissato dal Responsabile del procedimento.
4. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi a cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, ad eccezione dei soli lavori di importo inferiore ai 40.000 € per i quali si può prescindere dalla verifica qualora l'aggiudicatario sia Ditta nota al Comune.
5. Per l'espletamento dei cottimi non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.
6. Nella procedura di scelta del contraente – relativamente alle procedure di cottimo fiduciario di qualsiasi importo - non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista della legge per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.
7. L'atto di cottimo fiduciario deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori, forniture o servizi e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori, forniture e servizi a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 10 - Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi sia in amministrazione diretta che mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute ai precedenti articoli.

Art. 11 - Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" tutte le volte che i lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle forniture e servizi.

2. Viceversa, tutte le volte in cui dovessero risultare economicamente prevalenti le forniture e servizi, rispetto ai lavori, potrà essere applicato indifferentemente sia il criterio "unicamente del prezzo più basso" o quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, secondo la natura degli interventi.

Art. 12 - Regole di buona amministrazione

1. Le norme della legge in generale e regolamentari che disciplinano i lavori in economia volte a definire compiutamente i contenuti contrattuali, ad assicurare l'interpello di una pluralità di imprese per gli importi superiori, ad evitare la tenuta di albi chiusi e a non richiedere l'applicazione delle regole di individuazione delle offerte anomale, sono rivolte a garantire il rispetto dei principi di trasparenza (legalità, concorsualità e pari condizioni), concorrenza ed economicità delle procedure.
2. Gli affidamenti di lavori tramite cottimo fiduciario sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune dei nominativi degli affidatari, ai sensi dell'art. 144, comma 4, del D.P.R. 554/99 o del corrispondente articolo del regolamento del nuovo codice dei contratti quando approvato.

Art. 13 - Lavori, forniture e servizi d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che la hanno provocata e i lavori necessari per rimuoverla.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa degli interventi da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 14 - Lavori, forniture e servizi di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 14, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi di forniture e servizi fino alla soglia di cui all'art. 2, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione degli interventi, con le modalità previste all'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
5. Qualora un lavoro, una fornitura o un servizio intrapresi per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzata.

Art. 15 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, Il Responsabile del Procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, da approvarsi con le modalità previste dal codice, dal D.P.R. 554/99 o dal regolamento del nuovo codice dei contratti quando approvato, che finanzia la maggiore spesa occorrente.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, nei limiti dei 200.000 €
3. Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori risulti la necessità di lavori, forniture o servizi non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati raggugiandoli ad altri previsti nella perizia - progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
4. Tali nuovi prezzi sono approvati con le modalità previste dal codice e dal D.P.R. 554/99 o regolamento del nuovo codice dei contratti quando approvato.

Art. 16 - Piani di Sicurezza.

1. Quando necessario in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo fiduciario va allegato, formandone parte integrante e sostanziale, il piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del codice e dal D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 e successive modificazioni.

Art. 17 - Stipulazione del contratto e garanzie

1. Per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta o per cottimo, sono stipulati contratti nelle forme previste e disciplinate dal Regolamento Comunale dei Contratti.

Art. 18 – Garanzie

1. Per i depositi cauzionali, a garanzia del regolare svolgimento dell'obbligazione contrattuale, si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

2. Le ditte esecutrici sono tenute, per i contratti di cottimo, a presentare la garanzia fidejussoria di cui al comma precedente, nonché le altre garanzie previste dalla Legge (tutti i rischi e RCT), se contemplate dal Capitolato speciale d'appalto. Il Responsabile di Servizio e/o il Responsabile del Procedimento ha facoltà di non richiedere alcuna garanzia in funzione della tipologia e delle condizioni contrattuali.
3. La facoltà di cui sopra viene estesa anche alla costituzione delle garanzie di cui all'articolo 75 del codice (cauzione provvisoria). Per questi contratti, in considerazione del loro valore economico contenuto, si prescinde dalla richiesta della fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

Art. 19 - Spese contrattuali

1. Relativamente alle spese contrattuali trova applicazione quanto previsto dal Regolamento Comunale dei Contratti.

Art. 20 - Tenuta della contabilità, pagamenti e collaudazione

1. Per i lavori eseguiti in economia è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo le norme generali della Legge unitamente a quelle specifiche del vigente Regolamento che disciplinano la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori in economia (art. da 176 a 182 del D.P.R. 554/99 o corrispondenti articoli del regolamento del nuovo codice dei contratti quando approvato).
2. I pagamenti sono liquidati, in base a stati di avanzamento, dal responsabile del procedimento.
3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 € è facoltà del Responsabile di Servizio e/o Responsabile del Procedimento disporre che si possa prescindere dalla compilazione dei documenti contabili di cui al comma 1: in tal caso il Direttore dei Lavori è tenuto esclusivamente ad apporre, sulla fattura presentata dalla Ditta esecutrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori e/o forniture sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. In tal caso si prescinde altresì dalla redazione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.
4. Per le forniture e servizi la liquidazione avviene dietro presentazione di regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge, con le modalità di cui al Regolamento Comunale di contabilità.

Art. 21 – Rinvio

1. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all' esecutività della relativa deliberazione di approvazione.